

RIESAME LEGGE REGIONALE

Modifica alla L.R. n. 45 del 28.5.1975 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

RIEASAME LEGGE REGIONALE

"Modifica alla L.R. n. 45 del 28.5.1975 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo".

Il Consiglio regionale ha
riesaminato la seguente legge:

Art. 1

Il personale che abbia svolto continuativamente attività retribuita in favore dell'Amministrazione regionale con rapporto a tempo determinato o indeterminato è inquadrato a domanda nel ruolo regionale secondo le norme che seguono.

Art. 2

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e assunto con mansioni di "dattilografo" e/o "stenografo", entro il 31 dicembre 1977, a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimento giurisdizionale.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, e deve essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni di "stenografo" e/o "dattilografo".

Art. 3

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi alla data del 28.2.1979 con mansioni di "autista" e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato al terzo livello.

Art. 4

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che si trovi in servizio a tempo indeterminato a seguito di provvedimento

giurisdizionale definitivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato, sentita la Commissione di cui all'art. 85 della legge 25.3.1974, n. 18, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto.

Art. 5

L'art. 1 della legge 28.5.1975, n. 45 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8, comma quarto, del Regolamento del Consiglio regionale. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è destinato ai Gruppi consiliari di cui al comma primo personale dipendente di ruolo della Regione nella seguente misura:

- a) due unità per ciascun Gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale, quale che sia la consistenza numerica del Gruppo;
- b) unità aggiuntive in proporzione di due ogni cinque Consiglieri appartenenti al Gruppo o frazioni superiori alla metà di cinque.

L'assegnazione del personale è disposta, entro dieci giorni dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi, secondo i seguenti criteri:

- a) non più del 40% dell'intero organico spettante per ogni Gruppo consiliare per i livelli VII o VI;
- b) non più del 20% dell'intero organico spettante per ogni Gruppo per il V livello;
- c) il rimanente dell'intero organico spettante per ogni gruppo per i livelli IV - III e II;
- d) le frazioni vanno aumentate per eccesso se superano lo 0,5%.

Nell'ambito dell'organico fissato per ciascun Gruppo consiliare il personale di livello superiore, a richiesta del Gruppo stesso, può essere sostituito da personale di livello inferiore.

Nel caso di sostituzione nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

Non è consentita l'assunzione e l'utilizzazione a qualsiasi titolo da parte dei Gruppi consiliari di personale estraneo all'Amministrazione regionale.

Art. 6

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che svolga servizio presso gli Uffici dei Gruppi consiliari, con iscrizione all'INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero delle unità da inquadrare ai sensi del precedente comma non può superare per ciascun Gruppo consiliare i limiti fissati ai punti A) e B) dell'art. 1 della L.R. 28.5.75, n. 45

prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma va disposto, seguendo le procedure previste dal successivo art. 8, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purché sia in possesso del relativo titolo di studio e sempre che si tratti della qualifica iniziale.

Art. 7

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale, attualmente in servizio, che alla data del 31.12.77, si trovi in posizione di comando, di distacco di fatto o comunque in servizio, senza interruzione alcuna.

L'inquadramento è altresì disposto nei confronti del personale in posizione di comando a norma degli artt. 9, 21, 23 della legge regionale n. 18 del 25.3.74, in servizio alla data del 15.5.79.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma avverrà, previo assenso delle Amministrazioni di provenienza, nei livelli previsti dalla Tabella "C" annessa alla legge n. 18 del 25.3.74, con i criteri di corrispondenza fissati dalla medesima e con esclusivo riferimento alla posizione giuridica sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Amministrazioni di provenienza.

Non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 748 del 30.6.1972.

È escluso dal diritto all'inquadramento previsto dalla presente legge il personale degli Enti mutualistici nonché degli altri Enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art. 19 della legge 17.8.74, n. 386 e il personale comandato ai sensi della legge 29.6.77, n. 349 e della legge 23.12.78, n. 833.

Art. 8

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti articoli 2,3,4 e 6 deve superare, ai fini dell'inquadramento, distinte prove di idoneità, a seconda dei livelli di inquadramento.

L'accertamento di idoneità consisterà :

- a) in un accertamento pratico a carattere professionale ed un esame-colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di diritto regionale per il personale di cui all'art. 2 ed agli artt. 4 e 6 se assunti con mansioni di "stenografo" o "dattilografo";
- b) in una prova pratica a carattere professionale ed un esame-colloquio su temi di cultura generale per il personale di cui all'art. 3 ed all'art. 6 se assunto con mansioni di "autista";
- c) in un esame orale di diritto costituzionale amministrativo e regionale per il rimanente personale.

La prova tecnico amministrativa di idoneità sarà tenuta dinanzi ad una Commissione così composta :

- Assessore al Personale-Presidente;
- Esperto estraneo all'Amministrazione regionale o scelto tra i funzionari regionali designato dall'Assessore al Personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;
- Rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- Funzionario dell'Assessorato al Personale designato dallo Assessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.

Art. 9

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli è disposto in attesa della definizione della pianta organica regionale, nei limiti del contingente organico di cui alla L.R. n. 18 del 25.3.74, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione del decreto di nomina nei ruoli regionali.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'assunzione né l'utilizzazione a qualsiasi titolo

lo di personale estraneo all'Amministrazione regionale.

Questa provvederà al completamento degli organici esclusivamente mediante pubblici concorsi.

Parimenti il personale distaccato e comandato non in seguito a trasferimento di funzioni previste da leggi dello Stato non potrà essere inquadrato nei ruoli regionali.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 11

Il maggiore presunto onere riveniente dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 50.000.000=, per l'anno 1979, trova copertura sul Cap. 39 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6.6.79.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 25 luglio '79
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone

Consiglio Regionale della Puglia



PER COPIA CONFORME

30 / 11 / 1979